

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.16 ANNO 2023

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

considerata la propria precedente ordinanza n.13 emessa il 16 agosto u.s.;

preso atto della relazione tecnica consegnata in data 08/09/2023 (prot.86521) redatta dal professionista incaricato dai proprietari dell'edificio F.40 part.342 (concessionari dell'uso del solaio di collegamento tra detto edificio e piazzale Calcigni, soggetti a cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria del solaio);

considerato che in tale relazione tecnica si dichiara: di aver eseguito la rimozione di tutte le porzioni di calcestruzzo a rischio di distacco; di aver delimitato parte dell'area del solaio a livello di piazzale Calcigni al fine di impedirvi assembramenti; che il solaio della passerella possiede la capacità resistente idonea a sostenere i carichi permanenti e accidentali previsti dalla normativa vigente;

considerate anche le prescrizioni del professionista contenute nella suddetta relazione (validità della relazione di sei mesi, periodo entro il quale va effettuato intervento di messa in sicurezza del solaio; evitare assembramenti di persone e/o cose sul solaio; in caso di nevicata liberare il solaio dalla neve con persone e non utilizzando mezzi meccanici; in attesa dell'intervento, montare un ponteggio da via Capannaccia con superiore tavolato per escludere la caduta di altri eventuali pezzi di materiale);

vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

a modifica della propria precedente ordinanza n.13/2023,

-la rimozione dell'interdizione dell'area di via Capannaccia sottostante al solaio della passerella, a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni del tecnico, come indicate nella relazione tecnica qui pervenuta il 08/09/2023 e registrata al prot. n.86521/2023, richiamate in premessa, e che venga dunque realizzato il ponteggio di protezione su via Capannaccia; nelle more dell'esecuzione di tale ponteggio, potrà essere resa transitabile solo una fascia adiacente all'edificio, di larghezza strettamente necessaria al passaggio dei soli pedoni, opportunamente delimitata a onere dei proprietari dell'edificio F.40 part.342.

- l'esecuzione dell'intervento di consolidamento definitivo del solaio in questione entro sei mesi, ovvero entro il 10 marzo 2024, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni presso gli uffici competenti, a pena di decadenza della presente ordinanza e nuova interdizione dell'area.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

Si notifica la presente Ordinanza: alla proprietà dell'immobile F.40 part. 342; all'Ecc.ma Camera presso la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, in quanto proprietaria del solaio della passerella; all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori, all'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia e alla Polizia Civile per conoscenza; l'Ordinanza è inoltre oggetto di pubblicazione online sul portale gov.sm – Ordinanze – Ordinanze Protezione Civile.

San Marino, 11 settembre 2023/1723 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni